

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso
visto il ricorso proposto ex art. 67 e seguenti CCI dai fini della omologa del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal consumatore LIVIA LIBERATOSCIOLI (c.f. LBRLVI56A61E243K) assistito dall'avv. FABIO SANTEUSANIO proposto in data 4 luglio 2023 ed integrato, a seguito di provvedimento interinale di questo Giudice delegato, in data 15 settembre 2023;

considerato che:

- quanto al punto 1. restano da considerare sanzioni accessorie non oggetto di esdebitazione solo quelle accessorie di debiti non estinti;
- quanto al punto 2. resta la natura restitutoria per effetto dell'errata determinazione di somme e corresponsione a titolo di reversibilità con diritto alla esdebitazione per esse;
- la scelta del ricorrente non è quella di corrispondere secondo il piano di ammortamento le rate di mutuo ma di provvedere al pagamento delle rate di mutuo per la sola quota capitale dal dicembre 2026 dopo aver pagato i creditori prededucibili. Inoltre prevede una rimodulazione del residuo riducendo gli interessi maturandi.

La scelta del ricorrente non si colloca pienamente nella previsione di cui all'articolo 67 comma 5 CCI in quanto dopo la omologazione e fino al dicembre 2026 non viene contemplato il pagamento delle rate di mutuo maturande fino al dicembre 2026. Tali rate, come risulta dal ricorso, per BANCA INTESA SAN PAOLO importano un tasso fisso (mutuo rinegoziato il 04/05/2021) ed ammontano ad € 578,03. Nessuna indicazione si ritrova nel piano.

La rinegoziazione del debito comporta una novazione del rapporto rispetto al contratto di mutuo originario con l'effetto che il pagamento degli interessi (accessori ipotecari del debito principale ipotecario) in misura inferiore rispetto a crediti meno garantiti è inammissibile.

La attestazione del Gestore di valore di stima del compendio è idonea a coprire capitale ed interessi, pertanto non è ammissibile una previsione di pagamento di solo € 59.000,00 al 100% inferiore già di oltre 25% rispetto al prezzo di stima.



- si aggiunga che la prededuzione del professionista incaricato è nei limiti dell'articolo 6 CCI lettera b)

PQM

restando profili di inammissibilità, riserva ulteriore termine **di giorni 5 per chiarimenti, in difetto procedendo per la stessa**

Lanciano, 16.10.2023

Si comunichi al ricorrente

Lanciano 16/10/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Chiara D'Alfonso

